

Prot. n. 46412 del 23/06/2022

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALL'ESAME PER IL COSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA ED ISTRUTTORE DI GUIDA NELLE AUTOSCUOLE.

IL DIRIGENTE

In attuazione dell'art. 11 del Regolamento Metropolitano per l'abilitazione di Insegnanti ed Istruttori di Autoscuole approvato con Delibera di Consiglio Metropolitano – R.G. n. 5 del 20/03/2018,

RENDE NOTO

che è indetta la sessione d'esame, per l'anno 2022, per il conseguimento delle abilitazioni di

INSEGNANTE DI TEORIA ED ISTRUTTORE DI GUIDA NELLE AUTOSCUOLE

La domanda in bollo per l'ammissione agli esami (i cui modelli sono allegati al presente avviso) completa della documentazione richiesta e compilata in ogni sua parte, dovrà pervenire al protocollo generale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, esclusivamente a mezzo PEC, inviando le stesse al seguente indirizzo:

protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it

TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE ISTANZA LUNEDI' 29 AGOSTO C.A.

La domanda in originale, dovrà essere consegnata il giorno dell'esame, pena l'esclusione dallo stesso.

Le domande che per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, pervengano oltre i termini fissati, non potranno essere accolte. Il versamento effettuato non sarà rimborsato ma potrà essere considerato valido esclusivamente per altra domanda di ammissione all'esame, che l'interessato dovesse presentare per la sessione immediatamente successiva.

CALENDARIO D'ESAME SESSIONE SETTEMBRE 2022

ESAME	DATA PROVA
Insegnanti ed Istruttori (I^ prova - quiz)	Mercoledì 28 settembre ore 7:45
	(inizio prova 8:15)
Insegnanti (II^ prova - tema)	Venerdì 30 settembre ore 7:45
	(inizio prova 8:15)
Insegnanti ed Istruttori (prove orali)	Data da stabilirsi successivamente

Gli esami si svolgeranno presso la Sala Convegni di questa Città Metropolitana, sita in Via S. Anna II^ tronco, - Loc. Spirito Santo – 89128 Reggio Calabria.

L'ufficio scrivente si riserva la facoltà di modificare e frammentare in più giornate le date già meglio evidenziata nel calendario d'esame sopra riportato, nel caso in cui le istanze pervenute dovessero essere tali da non consentire la presenza contemporanea all'interno dei locali all'uopo preposti, di tutti i candidati aventi diritto ammessi alle prove, nel pieno rispetto delle direttive per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19, le quali impongono dei limiti circa la presenza massima di persone consentita in ragione delle dimensioni dei locali, in cui le stesse dovranno riunirsi per sostenere le prove d'esame.

L'elenco dei candidati ammessi alla prova o qualunque altro avviso inerente l'esame, sarà pubblicato su questo sito con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto la data fissata per lo svolgimento della prova stessa.

La pubblicazione on-line effettuata sul sito istituzionale di questa Città Metropolitana, ai sensi

Art. 1 – ABILITAZIONI DI ISTRUTTORE

- 1. L'istruttore di guida può essere abilitato a:
 - a) Abilitazione ad istruttore di guida "completa": per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione;
 - b) Abilitazione ad istruttore di guida "parziale": per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione:
 - c) Esame integrativo per istruttori di cui all'art.10 comma3 D.M. 17/2011 per svolgere le esercitazioni per conseguimento delle patenti di categoria A;
 - d) Abilitazione per titolari di patenti speciali ai soli fini della conduzione di una autoscuola ai sensi dell'art.123,comma5, del D.lgs. 285/92 e s.m.i.

Art. 2 - REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE

- 1. Può essere ammesso all'esame per l'abilitazione di istruttore di autoscuola, chi è in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore a ventuno anni;
 - b) diploma di istruzione di secondo grado;
 - c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) patente di guida in corso di validità delle seguenti categorie:
 - 1) abilitazione ad istruttore completa: almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali;
 - 2) abilitazione ad istruttore parziale: almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali;
 - 3) esame integrativo: patente della categoria A;
 - 4) abilitazioni per titolari di patenti speciali ai fini della conduzione di un'autoscuola almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale;
 - e) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per istruttore rilasciato, ai sensi del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17, riferito al tipo di abilitazione che si intende conseguire fra quelle previste al precedente articolo 1.
- 2. I cittadini stranieri richiedenti l'idoneità devono attestare la conoscenza della lingua italiana che verrà valutata dalla commissione ai sensi del successivo art. 9 del presente Avviso.

Art. 3 - PROGRAMMA E MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELL'ESAME DI ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE

- 1. L'esame per l'abilitazione di istruttore verte sulle materie di cui all'allegato 1 al presente Avviso e si articola in tre prove:
 - a) il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;
 - b) il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. E' ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
 - c) il candidato sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. Le prove si svolgono, in relazione al tipo di abilitazione richiesta, con le seguenti modalità:
 - 1. Abilitazione ad istruttore di guida completa: il candidato deve dimostrare la propria capacità di istruzione alla guida di veicoli per i quali è prevista la patente di categoria A, B, C+E o D;
 - 2. Abilitazione ad istruttore di guida parziale: il candidato deve dimostrare la propria capacità di istruzione alla guida di veicoli per i quali è prevista la patente di categoria B, C+E o D;
 - 3. Abilitazione Integrativa ad istruttore di guida da parziale a completa: il candidato deve dimostrare la propria capacità di istruzione alla guida di veicoli per i quali è prevista la patente di categoria A;

Abilitazione per Istruttori di patenti speciali: I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore di cui all'articolo 1, lett. d, sostengono solo le prove d'esame di cui al comma 1, lettere a) e b).

2. I veicoli utilizzati per le prove d'esame, ad eccezione del motociclo, devono essere muniti di doppi comandi, avere le caratteristiche riportate nell'allegato 2 al presente Avviso, essere in regola con le norme di circolazione e, a cura dell'esaminando ed a suo onere, dovranno essere messi a sua disposizione dai relativi proprietari per il giorno dell'esame e per lo svolgimento dell'esame stesso. Tale disponibilità dovrà essere attestata mediante apposita dichiarazione resa dall'intestatario del veicolo con la copia della carta di circolazione e della RC auto, che il candidato dovrà consegnare alla commissione d'esame il giorno stesso della prova d'esame e prima del suo inizio.

Art. 4 - REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE

- 1. Può essere ammesso all'esame per l'abilitazione di insegnante di autoscuola, chi è in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore a diciotto anni;
 - b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
 - non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) patente di guida della categoria B normale o speciale;
 - e) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per insegnante rilasciato ai sensi del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17.
 - I cittadini stranieri richiedenti l'idoneità devono attestare la conoscenza della lingua italiana che verrà valutata dalla commissione ai sensi del successivo art. 9. del presente Avviso.

- 1. L'esame per l'abilitazione di insegnante verte sulle materie di cui all'allegato 3 al presente Avviso e si articola in quattro prove:
 - a) il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;
 - b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore, tre temi scelti con il criterio della casualità dai candidati, fra quelli selezionati dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame. La durata della prova, nel rispetto dei limiti anzidetti, è stabilita dalla Commissione il giorno stesso della prova. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. E' ammesso alla terza prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
 - c) il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. E' ammesso alla quarta prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
 - d) il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

Art. 6 – ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE

- L'insegnante di teoria che intende conseguire **l'abilitazione di istruttore di guida**, può essere ammesso all'esame per tale abilitazione se in possesso dei requisiti e condizioni di cui all'articolo 2 del presente Avviso. Relativamente all'attestato di frequenza al corso di formazione è sufficiente che lo stesso sia riferito a corso di formazione per l'estensione dell'abilitazione. Tale frequenza è riferita alla parte di programma teorico del corso di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera A), del Decreto Ministeriale 26 gennaio 2011 n. 17, relativa alle peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli Utilizzo dei diversi dispositivi e, ove prevista, alla parte di programma pratico di cui allo stesso citato allegato 2, lettera B), in ragione del tipo di abilitazione che si intende conseguire. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all'articolo 3 del presente Avviso, verte sulle prove di cui al predetto articolo 3 oggetto del programma di formazione iniziale seguito, ad esclusione della prova di cui al comma 1, lettera a).
- 2. L'istruttore che intende conseguire l'abilitazione di insegnante può essere ammesso all'esame per tale abilitazione se in possesso dei requisiti e condizioni di cui all'articolo 4 del presente Avviso. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all'articolo 5, verte sulle prove di cui al predetto articolo 5, comma 1, con esclusione di quella di cui alla lettera a).
- 3. L'istruttore abilitato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente Avviso, che intende integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, può essere ammesso all'esame per tale integrazione dell'abilitazione se in possesso dei requisiti e condizioni di cui all'articolo 2. In tali casi è sufficiente che l'attestato di frequenza sia riferito al corso di formazione per l'estensione dell'abilitazione relativo alla parte di programma pratico di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera B), del Decreto Ministeriale 26 gennaio 2011 n. 17, relativa alle lezioni di guida simulata su motociclo. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all'articolo 3, verte sulla prova di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) punto 1).

Art. 7 - DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME

- 1. Chi intende sostenere l'esame per l'abilitazione di insegnante di teoria o istruttore di guida nelle autoscuole, anche per estensione dell'abilitazione già posseduta, deve rivolgere, entro il termine indicato nel presente Avviso, domanda scritta, utilizzando i modelli riportati in allegato, in regola con gli obblighi previsti in materia di bollo (attualmente Euro 16,00), alla Città Metropolitana di Reggio Calabria Settore Viabilità Servizio Trasporti.
- 2. Come disposto dell'art. 11 del Regolamento d'esami, la sessione d'esame sarà indetta a condizione che siano pervenute non meno di 20 richieste, per un massimo di 40. Alla sessione d'esame verranno ammesse le prime 40 richieste in ordine cronologico di arrivo al protocollo della Città Metropolitana.
 - Le domande che per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, pervengano oltre il termine fissato, e comunque almeno 20 giorni prima della data stabilita per la seduta d'esame, potranno essere accolte qualora il numero di richieste pervenute nei termini risulti inferiore a 20 o, a discrezione dell'Ente, qualora non venga raggiunto il limite massimo di 40 richieste. Le richieste non accolte nella presente sessione saranno tenute in conto per la successiva sessione d'esame. Il versamento effettuato non sarà rimborsato ma sarà considerato valido esclusivamente per la sessione immediatamente successiva.

Nella domanda l'interessato deve dichiarare sotto la propria responsabilità quanto di seguito indicato:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale, per le comunicazioni riguardanti l'esame recapito telefonico e casella di posta elettronica certificata (P.E.C.)¹, I cittadini stranieri devono allegare, o rendere nel corpo stesso dell'istanza, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conoscenza della lingua italiana che sarà valutata dalla Commissione d'esame con un giudizio di "Sufficiente" o "Insufficiente" nel corso delle varie prove successive alla prima prova scritta; i cittadini di paese extracomunitario regolarmente soggiornanti in Italia, devono indicare gli estremi del valido titolo di soggiorno in loro possesso (numero, autorità e data di rilascio, data di scadenza) da allegare in fotocopia ed esibire in originale in occasione delle prove d'esame;
- b) abilitazione che intende conseguire, distinguendo fra le varie abilitazioni previste, ed indicando se trattasi di estensione di abilitazione già posseduta;
- c) di possedere, alla data della presentazione della domanda ed a pena di rigetto della stessa, i requisiti ed i presupposti indicati nel presente Avviso in riferimento all'abilitazione che si intende conseguire, provvedendo inoltre alla loro idonea documentazione; il cittadino straniero deve documentare l'equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero rispetto a quello richiesto dal presente Avviso.
- 3. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - a) originale dell'attestato di frequenza al corso di formazione, iniziale o di estensione, propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione richiesta;
 - b) ricevuta di pagamento per diritti di segreteria: € _______, secondo quanto meglio dettagliato al successivo comma C, effettuato esclusivamente sul portale PagoPa della Città Metropolitana di Reggio Calabria pagamenti on-line trasporti Abilitazione di Insegnante di teoria ed Istruttore di guida nelle autoscuole, causale: "diritti per esame di Insegnante di teoria e/o Istruttore di guida";
 - c) come disposto dall'art.15 del regolamento di esami, gli importi da versare per l'ottenimento dell'idoneità professionale sono i seguenti:

Esame abilitazione Insegnante di teoria (Per i candidati residenti nella Città Metropolitana di Reggio Calabria)	
Esame abilitazione Insegnante di teoria (Per i candidati residenti nella Regione Calabria)	
Esame abilitazione Insegnante di teoria (Per i candidati residenti in altre Provincie/Regioni)	
Esame abilitazione Istruttore di guida (Per i candidati residenti nella Città Metropolitana di Reggio Calabria)	€ 100.00
Esame abilitazione Istruttore di guida (Per i candidati residenti nella Regione Calabria)	€ 200.00
Esame abilitazione Istruttore di guida (Per i candidati residenti in altre Provincie/ Regioni)	
Esame abilitazione Insegnante di Teoria e Istruttore di guida(Per i candidati residenti nella Regione Calabria)	
Esame abilitazione Insegnante di Teoria e Istruttore di guida(Per i candidati residenti nella Regione Calabria)	
Esame abilitazione Insegnante di Teoria e Istruttore di guida(Per i candidati residenti in altre Provincie/Regioni)	€ 600.00

- 4. Le domande che risultino incomplete, che non siano sottoscritte, o che non siano corredate da tutti i documenti richiesti o dalla attestazione di avvenuto versamento dei diritti di segreteria potranno essere regolarizzate entro un termine ultimo assegnato. Decorso inutilmente tale termine, si procederà al rigetto ed alla archiviazione definitiva della domanda.
- 5. Nel caso di mancato superamento di una qualsiasi prova d'esame, o di assenza ad una prova d'esame successiva alla prima, il candidato non potrà continuare le prove d'esame e si procede all'archiviazione dell'istanza. Analogamente si procede nel caso di mancata disponibilità dei veicoli necessari per l'effettuazione delle prove pratiche degli esami, per l'abilitazione degli istruttori, nel giorno fissato per gli esami.
- 6. La mancata presentazione alla prima prova prevista per l'esame richiesto, nel giorno stabilito, sarà considerata rinuncia all'esame. Il versamento effettuato non sarà rimborsato né potrà essere considerato valido per altre ammissioni all'esame. Tuttavia, qualora il candidato presenti idonea documentazione a giustificazione dell'assenza, il versamento potrà essere fatto valere per altra domanda di ammissione all'esame che l'interessato dovesse presentare purché siano rispettate le due seguenti condizioni:
 - a) che la documentazione giustificativa pervenga alla Città Metropolitana di Reggio Calabria Settore Viabilità-Servizio Trasporti, nel termine perentorio di cinque giorni successivi alla data di assenza all'esame;
 - b) che la nuova domanda di ammissione, da presentarsi nei termini previsti dallo specifico Avviso, sia relativa esclusivamente alla prima sessione utile d'esame successiva a quella in cui sia avvenuta l'assenza.
- 7. La procedura di cui al comma precedente non è ripetibile. Pertanto l'assenza anche alla convocazione relativa alla seconda istanza comporta l'archiviazione della stessa. Analogamente si procede all'archiviazione dell'istanza in caso di assenza ad una prova successiva alla prima prova svolta.
- 8. In tutti i casi di archiviazione dell'istanza sopra riportati il versamento effettuato non sarà rimborsato né potrà essere considerato valido per altra sessione o seduta d'esame eccezione fatta per quanto previsto al precedente comma 7. Pertanto, ai fini di una nuova ammissione all'esame, comportante in ogni caso la nuova effettuazione di tutte le prove previste, l'interessato deve procedere alla presentazione di una nuova domanda ed all'effettuazione di un nuovo versamento in occasione di Avviso successivo.
- 9. La Città Metropolitana declina qualsiasi responsabilità per eventuali smarrimenti delle domande o dei documenti spediti dagli interessati imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 8 – ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME -

- Il segretario della Commissione provvederà a redigere l'elenco dei candidati ammessi all'esame, provvedendo affinché
 tale elenco sia controfirmato dal Dirigente del Settore quale Presidente della Commissione Metropolitana d'esame o
 da un suo delegato.
- 2. L'elenco dei candidati ammessi alle prove, sarà esclusivamente pubblicato sul sito internet della Città Metropolitana di Reggio Calabria (https://www.cittametropolitana.rc.it) notizie dai settori, oppure in "Aree tematiche"/Trasporti/ notizie e avvisi. Tale pubblicazione ha valore di notifica ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 e pertanto non verrà inviata convocazione alcuna ai singoli candidati. Verrà data comunicazione scritta con motivazione esclusivamente ai candidati non ammessi alla prova successiva o non idonei.

Art. 9 - CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA

- 1. La sufficiente conoscenza della lingua italiana costituisce requisito indispensabile per il conseguimento dell'abilitazione, ai sensi degli articoli 2, 4 e 6 del presente Avviso.
- A tal fine la Commissione valuterà tale conoscenza con un giudizio di "Sufficiente" o "Insufficiente" nel corso delle varie prove successive alla prima prova scritta.
- 3. La formulazione del giudizio di insufficienza comporta la non idoneità del candidato.
- 4. Il giudizio di sufficienza viene espresso nei confronti del candidato che dimostri di esprimersi in italiano con chiarezza, sia per iscritto che oralmente, con quella disinvoltura che consente agli individui di relazionarsi liberamente e compiutamente, senza incorrere in incomprensioni rilevanti con l'interlocutore; questo grado di conoscenza non comporta necessariamente una elevata correttezza e/o accuratezza nell'espressione ortografica e/o sintattica, ma indica una capacità di comunicare in maniera appropriata ed esaustiva.

Art. 10 – NORME CONCLUSIVE

- 1. L'esito delle prove (quiz, prove orali e prove di guida) sarà direttamente comunicato dalla Commissione attraverso apposito estratto del verbale della prova d'esame affisso, al termine della stessa ed a cura del segretario della Commissione, presso l'aula d'esame e/o presso gli Uffici del Settore Trasporti. L'affissione avrà effetto formale di comunicazione e notifica agli interessati. L'esito della seconda prova scritta prevista per gli esami di abilitazione degli insegnanti, sarà comunicato mediante pubblicazione on-line di un apposito avviso, sul sito istituzionale di questa Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009, tale pubblicazione costituirà a tutti gli effetti notifica agli interessati, pertanto non verrà inviata alcuna comunicazione ai singoli candidati.
- 2. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, per i cittadini extracomunitari, di valido titolo di soggiorno, nonché di eventuali dispositivi di protezione individuale o di certificazioni varie, nel pieno rispetto delle direttive in vigore al momento della prova d'esame, per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19.
- 3. Prima dello svolgimento delle prove scritte d'esame il Presidente o il Segretario della Commissione legge ai candidati i successivi commi 5, 6 e 7.

- 4. Tutte le prove scritte devono essere svolte, a pena di nullità, utilizzando esclusivamente la penna, le schede quiz ed i fogli (riportanti il timbro dell'ufficio e siglati da un membro della Commissione) messi a disposizione del candidato da parte della Commissione. Non è ammesso l'utilizzo di matite, gomme, correttori o simili. Nelle prove a quiz non saranno fornite spiegazioni circa il significato di termini e locuzioni contenuti nelle domande e non saranno ammesse correzioni non essendo possibile rettificare la risposta data. In presenza di correzioni la risposta è considerata in ogni caso errata. E', analogamente, considerato errore l'assenza di risposte.
- 5. I candidati non possono portare e, comunque, utilizzare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni o quant'altro possa essere d'ausilio nello svolgimento della prova, copiare o far copiare le risposte delle prove scritte, allontanarsi dall'aula prima della consegna del proprio elaborato d'esame. Durante la prova non è ammesso utilizzare o, comunque, tenere attivi telefoni cellulari o altri tipi di apparecchi di telecomunicazione (smartwatch, tablet, ecc.). Tutti tali apparecchi, prima dell'inizio della prova d'esame dovranno essere inseriti dai candidati all'interno di sacchetti trasparenti da mettere sotto la sedia o consegnare, annotandovi il nome del proprietario, alla Commissione d'esame, o agli eventuali incaricati della vigilanza, che li restituirà al termine della prova d'esame. Durante le prove d'esame non è consentito comunicare con altri salvo che con i membri della Commissione o gli eventuali incaricati della vigilanza. Il candidato che contravviene a dette disposizioni è immediatamente escluso dall'esame e dichiarato respinto. Durante lo svolgimento delle prove, la Commissione ha facoltà di adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare il corretto svolgimento delle stesse; a tale scopo almeno due membri della Commissione devono trovarsi sempre nella sala d'esame.
- 6. Il Responsabile del procedimento amministrativo relativo al presente Avviso è il Segretario della Commissione esaminatrice. Tenuto conto della complessità delle procedure sottese allo svolgimento della sessione d'esame, che prevedono l'acquisizione delle istanze, l'effettuazione di più prove d'esami non materialmente eseguibili nello stesso giorno, ed il coinvolgimento di apposita commissione composta anche da soggetti esterni all'amministrazione, nonché della possibilità che le domande presentate con riferimento a ciascun Avviso siano numerose, il termine di conclusione del procedimento relativo agli esami di abilitazione è di 180 giorni.
- 7. Sulla base dell'elenco degli abilitati, redatto dalla Commissione d'esame e trasmesso al Dirigente del Settore Viabilità della Città Metropolitana, quest'ultimo rilascia gli attestati che comprovano la conseguita abilitazione. L'attestato (per singola tipologia di prova) è emesso in bollo, lo stesso sarà a carico dell'interessato che dovrà consegnarlo all'ufficio entro 10 giorni dall'esito favorevole dell'ultima prova d'esame prevista per ciascuna abilitazione. Il rilascio degli attestati avviene entro trenta giorni dalla ricezione dell'elenco degli abilitati, da parte della Commissione, e delle marche da bollo, da parte dell'interessato.
- 8. Per quanto non direttamente previsto nel presente Avviso, si rinvia alle disposizioni del vigente Regolamento Metropolitano per l'abilitazione di Insegnanti ed Istruttori di Autoscuole ed alla vigente normativa. Per ogni informazione si potrà far riferimento al Settore Viabilità- Servizio Trasporti tel. 0965.498195 / 498284;
- 9. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che tutti i dati personali contenuti nelle domande e nei relativi allegati saranno raccolti e conservati presso gli archivi cartacei o informatizzati della Città Metropolitana di Reggio Calabria Settore Viabilità- Servizio Trasporti Piazza Castello (Ex Compartimento FF.SS.) 89125 Reggio Calabria, secondo le prescrizioni previste dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196. Per esigenze organizzative interne, i dati potranno essere consegnati tra le sedi della Città Metropolitana, anche senza comunicazione esplicita all'interessato. Il conferimento dei dati è obbligatorio e gli stessi saranno utilizzati per il conseguimento di finalità istituzionali proprie della Città Metropolitana in materia ed, in particolare, per l'espletamento del procedimento amministrativo per cui essi sono stati forniti, nonché per gli adempimenti ad esso connessi. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è la Città Metropolitana di Reggio Calabria, a cui l'interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dagli articoli 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.

Il presente Avviso d'esame costituisce "lex specialis", pertanto la partecipazione allo stesso comporta, implicitamente, l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute

Il presente Avviso è pubblicato on-line sul sito www.cittàmetropolitanadireggiocalabria.it della Città Metropolitana di Reggio Calabria oltre che presso gli uffici del Settore Viabilità.

Il Responsabile del Procedimento Geom. Marcello Romeo Il Responsabile dell'Ufficio Geom. Antonio Romeo Il Responsabile del Servizio Ing. Luigi Stracuzzi

Il Dirigente Ing. Lorenzo Benestare

PROGRAMMA DEGLI ESAMI PER ISTRUTTORI

- 1. Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento Elementi di fisica
- 2. Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli Utilizzo dei diversi dispositivi Norme di comportamento sulle strade
- 3. Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni
- 4. Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool ecc. Elementi di primo soccorso

CARATTERISTICHE DEI VEICOLI SUI QUALI SI SVOLGONO GLI ESAMI DI ISTRUTTORE

I veicoli sui quali si svolge la prova pratica per dimostrare la propria capacità di istruzione sono muniti di doppi comandi, ad eccezione dei motocicli, ed hanno le seguenti caratteristiche:

- a. (cat. A): motociclo senza sidecar, di cilindrata superiore o uguale a 600 cm³;
- b. (cat. B): veicolo a quattro ruote adatto alla prova per il conseguimento della patente di categoria B, con almeno quattro sportelli, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h;
- c. (cat. C): veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente della categoria C avente massa massima autorizzata pari o superiore a 12.000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40 metri capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio di velocità dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti; lo spazio di carico del veicolo deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina. Il veicolo deve essere presentato all'esame pratico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), capoverso c3), con una massa effettiva di almeno 10.000 chilogrammi;
- d. (cat. CE): autoarticolato, o un autotreno composto da un veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente per la categoria C combinato ad un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri; nei due casi la massa massima autorizzata deve essere pari o superiore a 20.000 chilogrammi, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 metri e la larghezza pari o superiore ai 2,40 metri, i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio di velocità dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti. Tutti gli spazi di carico del complesso di veicoli devono consistere in cassoni chiusi di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina. Sia l'autoarticolato che l'autotreno devono essere presentati all'esame pratico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), capoverso c3), con una massa effettiva di almeno 15.000 chilogrammi;
- e. (cat. D): veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente della categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e dotato di ABS.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI PER INSEGNANTI

- Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario
 (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, enti locali, organi comunitari, fonti del diritto comunitario)
- Elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione)
- Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo
- Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale
- Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento
- Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione)
- Autotrasporto di persone e di cose Elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità Trasporto delle merci pericolose
- Conducenti e titoli abilitativi alla guida .Norme di comportamento sulle strade
- Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni. Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni
- Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione,
 - alcool, ecc. Elementi di primo soccorso
- Elementi di fisica
- Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante